Proposta di scorporo dal Regolamento Nazionale della Comunità Scout Italiana Foulard Bianchi delle norme statutarie e delle norme attuative e contestuale predisposizione e approvazione di due documenti separati, denominati rispettivamente Statuto e Regolamento, in sostituzione del predetto Regolamento Nazionale che verrà contestualmente abrogato

Proposta assembleare di Statuto comparato con il Regolamento Nazionale attuale

Art. 1

L'Articolo 1 richiama la fondazione della Comunità e la Carta di Comunità. Definisce la possibile iscrizione al Terzo Settore, gli ambiti territoriali in cui opera e la durata della Comunità.

Regolamento attuale	Statuto proposto
Art. 1 (comma 2) La Comunità Scout Italiana F.B. ha sede a Loreto.	**Art. 1 - Denominazione-sede-durata** 1.La "COMUNITÀ SCOUT ITALIANA FOULARD BIANCHI", Associazione non riconosciuta, in breve "Comunità F.B.", di seguito indicata anche come "Associazione", si è costituita a Torino il 17 maggio 1958. I valori di riferimento della Comunità F.B. sono indicati nella "Carta della Comunità Scout Italiana Foulard Bianchi Notre Dame de Lourdes", di seguito indicata anche come "Carta di Comunità", revisionata e approvata il 5 giugno 1977, che qui integralmente si richiama e si allega al presente Statuto. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni. 2.La Comunità F.B., ricorrendone i presupposti, si iscrive alla sezione ODV del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del Decreto legislativo 117 del 03.07.2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"). In tale situazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, alla propria denominazione si aggiunge l'acronimo "ODV" o l'espressione per esteso "Organizzazione di Volontariato". L'utilizzo nella denominazione associativa della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto, qualora per qualsiasi causa l'associazione non sia iscritta al Registro, è fatto divieto di utilizzare il riferimento a "Organizzazione di Volontariato". 3.La Comunità F.B. ha sede legale nel Comune di Loreto in Piazza della Madonna 2. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, dovrà essere adottata mediante apposita delibera dell'Assemblea Nazionale e dovrà essere comunicata agli uffici competenti. 4.La Comunità F.B. può operare in ambito internazionale, nazionale e regionale. 5.La Comunità F.B. può istituire sezioni secondarie presso tutte le regioni in Italia. 6.La Comunità F.B. ha durata illimitata.

Art. 2

L'Articolo 2 riprende gli scopi e i principi fondamentali presenti nel Regolamento attuale e aggiunge il riferimento ai principi della Carta di Comunità.

Regolamento attuale	Statuto proposto
Art 1. (comma 1) La Comunità Scout Italiana Notre Dame de Lourdes Foulard Bianchi (di seguito Comunità Scout Italiana F.B.), promossa congiuntamente dall'AGESCI e dal MASCI, accoglie tutti coloro che si riconoscono nella fraternità internazionale delle guide e degli scout e scelgono di impegnare la loro vita secondo lo spirito della Carta degli F.B. nel servizio agli ammalati, assumendo le proprie responsabilità di adulti cristiani e cattolici, approfondendo la propria fede e la propria vita spirituale nella meditazione e nella realizzazione del messaggio di Lourdes e sviluppando la propria vocazione pedagogica, che è quella di educare i giovani a servire quanti vivono nel mondo della sofferenza, secondo lo spirito della Hospitalité Notre-Dame de Lourdes.	**Art. 2 - Scopi e principi fondamentali** 1.La Comunità F.B., promossa congiuntamente dall'AGESCI e dal MASCI, accoglie tutti coloro che si riconoscono nella fraternità internazionale delle guide e degli scout e scelgono di impegnare la loro vita secondo lo spirito della Carta di Comunità nel servizio agli ammalati, assumendo le proprie responsabilità di adulti cristiani e cattolici, approfondendo la propria fede e la propria vita spirituale nella meditazione e nella realizzazione del messaggio di Lourdes e sviluppando la propria vocazione pedagogica, che è quella di educare i giovani a servire quanti vivono nel mondo della sofferenza, secondo lo spirito della Hospitalité Notre-Dame de Lourdes e secondo i principi della Carta di Comunità.

Nuovo articolo

Art. 3

L'Articolo 3 definisce le finalità della Comunità secondo le previsioni del Codice del Terzo Settore (CTS), dividendole tra attività di interesse generale (quelle specifiche della Comunità) e attività diverse, secondarie e strumentali (quelle che hano riscontro nello scoutismo in generale), precisando poi l'effettivo ambito di attività.

Regolamento attuale	Statuto proposto
	Art. 3 - Finalità 1.La Comunità F.B. è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art. 32 del Codice del Terzo Settore e persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come previste dall'art. 5 del D. Lgs. N. 117/2017 "Codice del Terzo Settore". Nella specie, essa intende operare, con particolare attenzione a giovani e adulti censiti nelle diverse Associazioni Scout, agli ammalati, ai disabili e alle categorie fragili, in via principale nei seguenti settori di attività: a)Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni c)prestazioni socio-sanitarie di cui a il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni d)educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa i)organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo k)organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale religioso q)alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi 2.La Comunità F.B. potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo che provvederà a documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione. In via esemplificativa e non esaustiva possono rientrare in tali attività le seguenti: e)interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 f)interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa v)promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata w)promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

	3.Nell'ambito dei settori di attività indicati, la Comunità F.B. intende realizzare le seguenti azioni in particolare: a)proporre e promuovere esperienze di fede, di servizio e di formazione, principalmente ma non esclusivamente a Lourdes, destinate a giovani e adulti appartenenti alle diverse Associazioni Scout b)collaborare con le diverse Associazioni Scout nell'organizzazione delle attività coerenti con gli scopi previsti dal presente Statuto c)instaurare rapporti, stipulare convenzioni e accordi di collaborazione con Enti Religiosi, Enti Civili e analoghe associazioni sul territorio regionale, nazionale e internazionale d)promuovere ogni iniziativa atta a migliorare la vita sociale, sensibilizzando l'opinione pubblica sulla conoscenza delle problematiche che affliggono le persone con disabilità e fragilità e)creare momenti di incontro, svago e quant'altro necessario per una migliore socializzazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie f)promuovere studi, convegni, incontri, progetti nell'interesse delle persone con disabilità e fragilità g)ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate 4.Le attività, di cui ai punti precedenti, sono svolte dalla Comunità F.B. prevalentemente tramite le prestazioni dei Soci e dei volontari in modo personale, spontaneo e gratuito 5.Le attività della Comunità F.B. sono svolte prevalentemente a favore di terzi

Art. 4

L'Articolo 4 definisce la figura dei soci, l'ammissione, il rinnovo annuale del censimento, l'uscita, l'attività, i diritti, i doveri. Viene eliminato il riferimento al collegamento istituzionale con AGESCI e MASCI in quanto, al momento, non siamo Rete Associativa secondo le previsioni del CTS.

Regolamento attuale	Statuto proposto
Art 2. La Comunità Scout Italiana F.B. si collega istituzionalmente all'AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) ed al MASCI (Movimento Adulti Scouts Cattolici Italiani), associazioni riconosciute dai rispettivi organismi internazionali. Essa è aperta, nello spirito della Carta di Comunità, alle altre associazioni scout cristiane e cattoliche riconosciute dalla CEI o ai membri delle associazioni riconosciute dalla Organizzazione Mondiale dello scoutismo.	**Art. 4 - Soci** 1.La Comunità F.B. è aperta a tutti gli scout censiti in una delle Associazioni scout riconosciute dalle Organizzazioni Mondiali dello Scoutismo o dalla Conferenza Episcopale Italiana 2.I soci condividono le finalità e gli scopi associativi della Comunità F.B. e si impegnano per realizzarne le attività di interesse generale 3.La domanda di ammissione a socio viene presentata, con le modalità previste dal Regolamento, al Consiglio Direttivo. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta e la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro Soci. L'eventuale diniego di iscrizione deve essere motivato e contro di esso l'interessato può chiedere all'assemblea che si pronunci nella prima riunione utile 4.Tutti i Soci svolgono la propria attività in favore dell'Associazione e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà 5.La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione 6.L'attività dei Soci, così come qualsiasi incarico, elettivo o di nomina, non può essere retribuita in alcun modo; ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario 7.I Soci hanno diritto di: a)partecipare alle attività promosse dalla Comunità F.B. b)partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate c)godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi della Comunità F.B. 8.I Soci si censiscono annualmente, secondo le modalità previste dal Regolamento, mediante il pagamento della quota che rappresenta l'appartenenza associativa 9.La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Decade dalla qualifica di socio chi non rinnovi il censimento con la procedura prevista dal Regolamento 10.Tutti i Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui all'art. 15 del Codice del Terzo settore, nelle forme disciplinate dal Regolamento, entro trenta giorni dall'istanza formulata per iscritto ai Responsabili del livello competente. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all' Assemblea dei soci.

Art. 5

L'Articolo 5 definisce la figura degli Assistenti Ecclesiastici, con il riferimento al CTS per l'inserimento dell'AE Nazionale nel Consiglio Direttivo

Regolamento attuale	Statuto proposto
Art. 11 (comma 8) L'Assistente Ecclesiastico Regionale è nominato dall'Autorità Ecclesiastica competente, per almeno un quadriennio, su proposta dei Responsabili Regionali F.B. Il mandato all'A.E.R. è rinnovabile. **Art. 15 (comma 7)** L'Assistente Ecclesiastico Nazionale, è nominato per un quadriennio su proposta dei Responsabili Nazionali F.B. e con il consenso del suo Ordinario competente. Il mandato all'A.E. Nazionale è rinnovabile. All'Assistente Ecclesiastico Nazionale è affidata la cura spirituale della Comunità.	**Art. 5 - Assistenti Ecclesiastici** 1.Gli Assistenti Ecclesiastici, sacerdoti nell'ordine del presbiterato o dell'episcopato, sono corresponsabili della proposta dello scoutismo fatta dalla Comunità F.B. 2.In relazione al loro incarico gli Assistenti Ecclesiastici partecipano alla vita della Comunità F.B. ai diversi livelli territoriali 3.Gli Assistenti Ecclesiastici esercitano il mandato pastorale loro affidato e, insieme con gli altri Soci, annunciano, celebrano e testimoniano la fede cristiana con le modalità educative e le caratteristiche proprie dello scautismo 4.Gli Assistenti Ecclesiastici sono nominati a ogni livello dall'Autorità Ecclesiastica competente e assumono la qualifica di Soci con le modalità previste dall'art. 4 del presente Statuto 5.La nomina degli Assistenti Ecclesiastici ha una durata almeno quadriennale ed è rinnovabile 6.All'Assistente Ecclesiastico Nazionale si applica quanto stabilito dall'art. 26, c. 5 del Codice del Terzo Settore ed è, pertanto, componente di diritto del Consiglio Direttivo

Nuovo articolo

Art. 6

L'Articolo 6 prevede la possibilità di diarchia

Regolamento attuale	Statuto proposto
	Art. 6 - Diarchia 1.Ogni incarico, elettivo o di nomina, può essere affidato congiuntamente a una donna e a un uomo, ad esclusione del Segretario e del Tesoriere 2.Nel caso in cui una delle due persone che ricoprono il medesimo incarico, elettivo o di nomina, sia impossibilitata, per dimissioni o altra causa, a esercitare le proprie funzioni, queste sono svolte per intero da chi permane in carica

Nuovo articolo

Art. 7

L'Articolo 7 definisce la struttura e gli Organi della Comunità

Regolamento attuale	Statuto proposto
	Art. 7 - Livelli territoriali, struttura e Organi della Comunità F.B. 1.La Comunità F.B. si articola in due livelli territoriali di presenza e coordinamento dell'unica realtà associativa: a.il Livello regionale e/o interregionale b.il Livello nazionale 2.Gli organi previsti per il livello regionale e/o interregionale sono: a.l'Assemblea Regionale dei Soci b.il Responsabile Regionale e/o la Responsabile Regionale 3.Gli Organi previsti per il livello nazionale sono: a.l'Assemblea Nazionale dei Soci b.il Consiglio Direttivo c.il Presidente e/o la Presidente d.il Segretario e.il Tesoriere

Art. 8

L'Articolo 8 definisce le Comunità Regionali

Regolamento attuale	Statuto proposto
Art 11. (comma 1) La Comunità Scout Italiana F.B. si raggruppa in Comunità Regionali o Interregionali.	**Livello Regionale** **Art. 8 - Comunità Regionale: definizione e scopi** 1.La Comunità Regionale è costituita dall'insieme dei Soci presenti in un territorio corrispondente alla rispettiva Regione amministrativa 2.Per favorire la proficua realizzazione delle attività associative nei territori con un esiguo numero di Soci, il Consiglio Direttivo può deliberare l'aggregazione di più territori regionali in un'unica Comunità Interregionale che assume, comunque, la denominazione di Comunità Regionale 3.I Soci residenti o domiciliati sul territorio regionale partecipano alle attività e alla vita associativa della Comunità Regionale 4.Le attività della Comunità Regionale sono prevalentemente organizzate all'interno del proprio territorio e/o destinate ad interlocutori appartenenti al proprio territorio

Art. 9

L'Articolo 9 definisce i diversi aspetti dell'Assemblea Regionale; il diritto di voto riservato a Novizi e Titolari viene esteso a tutti i Soci in quanto le limitazioni sono incompatibili con il CTS

Regolamento attuale	Statuto proposto
Art. 11 (comma 3 parte prima) L'Assemblea regionale è occasione di confronto e bilancio della vita comunitaria, così come strumento di crescita spirituale dei singoli F.B. *Il mandato dei Responsabili Regionali ha la durata di quattro anni.*	**Art. 9 - Assemblea Regionale dei Soci** 1.L'Assemblea Regionale è occasione di confronto e bilancio della vita comunitaria regionale, così come strumento di crescita spirituale dei singoli Soci
Art. 13 (comma 1-3) La Comunità Regionale si riunisce in Assemblea almeno una volta all'anno e ogni qualvolta i Responsabili Regionali lo riterranno opportuno. Nell'Assemblea Regionale hanno diritto di voto i Novizi e i Titolari censiti e regolarmente iscritti nella Comunità F.B. per l'anno in corso.	2.La Comunità Regionale si riunisce in Assemblea almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Responsabile Regionale lo ritiene opportuno, con la partecipazione di tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione 3.L' Assemblea Regionale può essere convocata sia in presenza che online
Art. 13 (comma 2) Le convocazioni per la stessa dovranno pervenire, a mezzo lettera o e-mail, a tutti i Novizi e Titolari della Regione regolarmente censiti ed iscritti in Comunità, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea stessa.	4.La convocazione dell'Assemblea Regionale deve pervenire almeno quindici giorni prima della data fissata mediante comunicazione cartacea e/o altra modalità di comunicazione a distanza a tutti i Soci della Regione regolarmente censiti ed iscritti nella Comunità Regionale. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché l'ordine del giorno.
Art. 11 (comma 4) Nell'Assemblea Regionale hanno diritto di voto i Novizi e i Titolari censiti e regolarmente iscritti nella Comunità Scout Italiana F.B. Ciascun Novizio o Titolare può essere latore di una sola delega. **Art. 13 (comma 4-6)** L'Assemblea Regionale è validamente costituita in prima convocazione qualunque sia il numero dei Titolari e Novizi presenti o rappresentati per delega. Ciascun Socio può essere latore di una sola delega.	5.L'Assemblea Regionale è validamente costituita in prima convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati per delega. Ciascun Socio può essere latore di una sola delega.
Art. 13 (comma 5) Ad eccezione dell'elezione del Responsabile Regionale e/o della Responsabile Regionale, le delibere dell'Assemblea Regionale sono assunte a scrutinio palese con la maggioranza relativa dei voti espressi.	6.Ad eccezione dell'elezione del Responsabile Regionale e/o della Responsabile Regionale, le delibere dell'Assemblea Regionale sono assunte a scrutinio palese con la maggioranza relativa dei voti espressi 7.L'Assemblea Regionale per il suo funzionamento può dotarsi di un proprio Regolamento 8.L'Assemblea Regionale può revocare il mandato ai Soci che ha eletto al ruolo e/o all'incarico con le modalità previste dal Regolamento

Art. 10

L'Articolo 10 definisce la figura del Responsabile Regionale; viene eliminato il riferimento al fatto che il R.R. viene eletto tra i Titolari, in quanto la limitazione è incompatibile con il CTS

Regolamento attuale	Statuto proposto
Art. 12 (comma 1-3-4) I Responsabili Regionali hanno il compito di stimolare la loro Comunità secondo l'indirizzo della Pattuglia Nazionale. Partecipano alle attività nazionali previste per loro (Assemblea Responsabili). Mantengono i rapporti con Associazioni di Pellegrinaggio ed altre Associazioni che operano nel mondo della sofferenza in ambito regionale. Essi sono, inoltre, in diretto collegamento e collaborazione con i referenti delle associazioni di cui all'art. 2.	**Art. 10 - Responsabile Regionale** 1.Il Responsabile Regionale e/o la Responsabile Regionale: a.stimola la propria Comunità Regionale secondo l'indirizzo del Consiglio Direttivo b.mantiene i rapporti in ambito regionale con le Associazioni Scout di cui all'art. 4 del presente Statuto, le Associazioni di Pellegrinaggio e le Associazioni che operano nel mondo della sofferenza
Art 11. (comma 5) Prima delle votazioni, l'Assemblea Regionale determina l'eventuale ricorso alla diarchia: in tal caso, le maggioranze sotto indicate si applicano disgiuntamente al Responsabile Regionale e alla Responsabile Regionale.	2.Prima delle votazioni per l'elezione del Responsabile Regionale e/o della Responsabile Regionale, l'Assemblea Regionale determina l'eventuale ricorso alla diarchia: in tal caso, le maggioranze sottoindicate si applicano disgiuntamente al Responsabile Regionale e alla Responsabile Regionale.
Art 11. (comma 2 parte prima-5-6) Le Comunità Regionali eleggono tra i Titolari della propria Regione una Responsabile e/o un Responsabile, *ai quali spetterà, unitamente all'Assistente Ecclesiastico Regionale, il compito di costituire la Pattuglia Regionale (alla quale parteciperanno possibilmente anche gli Incaricati Regionali ai Settori delle associazioni), che è garante dell'animazione della vita comunitaria della Regione.* I Responsabili Regionali vengono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Regionale: a)in prima votazione: con i due terzi dei voti, comprese le schede bianche e nulle; b)dalla seconda votazione: con la maggioranza relativa dei voti.	3.Il Responsabile Regionale e/o la Responsabile Regionale viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Regionale: a.in prima votazione: con i due terzi dei voti, comprese le schede bianche e nulle b.dalla seconda votazione: con la maggioranza relativa dei voti

Art. 11 (comma 3 parte seconda-7) *L'Assemblea regionale è occasione di confronto e bilancio della vita comunitaria, così come strumento di crescita spirituale dei singoli F.B.* Il mandato dei Responsabili Regionali ha la durata di quattro anni. I Responsabili Regionali sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo della durata di due anni.	4.Il Responsabile Regionale e/o la Responsabile Regionale viene eletto con un mandato di quattro anni e può essere rieletto per un solo mandato consecutivo della durata di due anni.

Art. 11

L'Articolo 11 riepiloga le norme relative all'Assemblea Nazionale, rimandando alcuni aspetti operativi al Regolamento; anche in questo articolo, viene eliminata la limitazione ai Novizi e Titolari

Regolamento attuale	Statuto proposto
Art. 14 (comma 2 parte seconda) *L'Assemblea Nazionale è occasione di confronto e bilancio della vita comunitaria e strumento di crescita spirituale dei singoli F.B.* Essa è, inoltre, l'organo legislativo della Comunità.	**Livello Nazionale** **Art. 11 - Assemblea Nazionale dei Soci** 1.L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano della Comunità F.B.
	2.L'Assemblea Nazionale può essere convocata sia in presenza che online
Art. 14 (comma 3) Nelle decisioni comunitarie, a livello nazionale, hanno diritto di voto i Titolari e i Novizi presenti o rappresentati per delega.	3.L'Assemblea Nazionale viene convocata con la partecipazione di tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione; ciascun Socio esprime un voto e può essere latore di tre deleghe; non può essere conferita la delega ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'Associazione
Art. 14 (comma 5-6) La convocazione dell'Assemblea Nazionale deve essere effettuata almeno sessanta giorni prima della data fissata mediante comunicazione cartacea e/o altra modalità di comunicazione a distanza e/o pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web della Comunità F.B. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione,	4.La convocazione dell'Assemblea Nazionale deve essere effettuata almeno sessanta giorni prima della data fissata mediante comunicazione cartacea e/o altra modalità di comunicazione a distanza e/o pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web della Comunità F.B.. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
	5.L'Assemblea Nazionale è presieduta da un Presidente e/o una Presidente nominati dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice fra i Soci presenti, i quali nominano a loro volta un Segretario verbalizzante fra i Soci presenti
Art. 14 (comma 7 parte prima) L'Assemblea Nazionale può avere natura Ordinaria o Straordinaria. *L'Assemblea Nazionale Ordinaria:*	6.L'Assemblea Nazionale può avere natura Ordinaria o Straordinaria
Art. 14 (comma 1) La Comunità si riunisce in Assemblea Nazionale Ordinaria almeno ogni quattro anni.	7.L'Assemblea Nazionale Ordinaria:
Art. 14 (comma 7 parte seconda) *L'Assemblea Nazionale può avere natura Ordinaria o Straordinaria.* L'Assemblea Nazionale Ordinaria: a)è validamente costituita in prima convocazione con il quorum del 50% più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Titolari e Novizi presenti o rappresentati per delega e delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza relativa dei voti validi, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno e non riservate all'Assemblea Straordinaria b)determina le linee generali programmatiche dell'attività della Comunità F.B.; c)elegge i Responsabili Nazionali; d)delibera sulle proposte di modifica del Regolamento con il voto favorevole del 50% dei Titolari e Novizi presenti o rappresentati per delega ed è validamente costituita con il quorum del 50% degli aventi diritto; e)è convocata dai Responsabili Nazionali; f)è presieduta da un Presidente e/o una Presidente nominati dall'Assemblea stessa fra i Titolari e Novizi presenti, i quali nominano a loro volta un Segretario verbalizzante fra i Titolari e Novizi presenti; g)ciascun Titolare e Novizio esprime un voto e può essere latore di un massimo di tre deleghe;	a.è convocata dai Presidenti del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Bilancio e del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative b.determina le linee generali programmatiche dell'attività della Comunità F.B. c.elegge i Presidenti e i membri del Consiglio Direttivo con le procedure previste dal Regolamento, stabilendone il numero con un minimo di 3 componenti d.approva il rendiconto economico-finanziario e.è validamente costituita in prima convocazione con il quorum del 50% più uno dei Soci presenti o rappresentati per delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati per delega f.delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza relativa dei voti validi su ogni argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno
Art. 14 (comma 8) L'Assemblea Nazionale Straordinaria: a)delibera con il voto favorevole del 50% dei Titolari e Novizi presenti o rappresentati per delega ed è validamente costituita con il quorum del 50% degli aventi diritto b)delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento della Comunità F.B. con il voto favorevole del 75% dei Titolari e Novizi presenti o rappresentati per delega ed è validamente costituita con il quorum del 75% degli aventi diritto; c)è convocata dai Responsabili Nazionali o dalla maggioranza dei 2/3 dei Responsabili Regionali; d)è presieduta da un Presidente e/o una Presidente nominati dall'Assemblea stessa fra i Titolari e Novizi presenti, i quali nominano a loro volta un Segretario verbalizzante fra i Titolari e Novizi presenti; e)ciascun Titolare e Novizio esprime un voto e può essere latore di un massimo di tre deleghe.	8.L'Assemblea Nazionale Straordinaria: a.delibera con il voto favorevole del 50% dei Soci presenti o rappresentati per delega ed è validamente costituita con il quorum del 50% degli aventi diritto b.delibera sulla fusione e scioglimento della Comunità F.B. con il voto favorevole del 75% dei Soci presenti o rappresentati per delega ed è validamente costituita con il quorum del 75% degli aventi diritto c.è convocata dai Presidenti del Consiglio Direttivo o dalla maggioranza dei 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo
	9.Tutte le delibere assembleari e i rendiconti devono essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci e sono a disposizione dei Soci che li richiedano 10.L'Assemblea Nazionale per il suo funzionamento può dotarsi di un proprio Regolamento 11.L'Assemblea Nazionale può revocare il mandato ai Soci che ha eletto al ruolo e/o all'incarico con le modalità previste dal Regolamento

Nuovo articolo

Art. 12

L'Articolo 12 definisce il Consiglio Direttivo, organo previsto dal CTS, corrispondente all'attuale assemblea dei Responsabili Regionali e Nazionali

Regolamento attuale	Statuto proposto
	Art. 12 - Il Consiglio Direttivo 1.Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale della Comunità F.B.. 2.Sono membri del Consiglio Direttivo, oltre ai Presidenti e all'Assistente Ecclesiastico Nazionale, i Consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale dei Soci. 3.Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. 4.Il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, il Segretario e il Tesoriere. 5.Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Comunità F.B.. Al Consiglio Direttivo competono in particolare: a.le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione della Comunità F.B.; b.le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali della Comunità F.B.; c.la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; d.la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea; e.la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; f.la definizione delle quote sociali annuali; g.le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria; h.la delibera sull'ammissione di nuovi Soci e sull'esclusione dei Soci; i.la convocazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria con le maggioranze previste dal precedente art. 11; j.Il riconoscimento delle Comunità Regionali e/o interregionali e le eventuali deleghe, autonomie e poteri; k.ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi. 6.Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ai Presidenti o ad altri membri del Consiglio.

	7.Il Consiglio Direttivo può essere convocato sia in presenza che online e si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta i Presidenti o la maggioranza dei membri lo riterranno necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate mediante comunicazione cartacea e/o altra modalità di comunicazione a distanza da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. 8.Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la partecipazione di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dai Presidenti o, in assenza, da un Consigliere designato dai presenti. 9.Tutte le delibere del Consiglio Direttivo, i rendiconti e gli eventuali regolamenti saranno debitamente trascritti nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo, sottoscritto dai Presidenti e dal Segretario e saranno a disposizione dei Soci che li richiedano. 10.Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso i Presidenti o, in caso di impedimento, il Consigliere più anziano, dovranno convocare l'Assemblea entro quindici giorni da tenersi entro i successivi settantacinque giorni, curando, nel frattempo, l'ordinaria amministrazione. 11.Il Consiglio Direttivo per il suo funzionamento può dotarsi di un proprio Regolamento. 12.Il Consiglio Direttivo può revocare il mandato ai Soci che ha eletto al ruolo e/o all'incarico con le modalità previste dal Regolamento.

Art. 13

L'Articolo 13 riepiloga le norme relative al Presidente (attuale Responsabile Nazionale) indicando, tra gli altri aspetti, compiti, modalità di elezione, durata dell'incarico. Cambiano i termini per la convocazione dell'Assemblea in caso di dimissioni, in modo da arrivare alla nuova elezione entro i termini previsti dal CTS pur garantendo il preavviso di 60 giorni previsto dall'art. 11

Regolamento attuale	Statuto proposto
Art. 16 I Responsabili Nazionali e l'A.E. Nazionale: a)rappresentano la Comunità Scout Italiana F.B. presso l'Hospitalité Notre Dame de Lourdes, le organizzazioni di Pellegrinaggio, il Santuario di Loreto, presso le associazioni scout e nei confronti di terzi; b)provvedono all'animazione della Comunità Nazionale; c)garantiscono la corretta applicazione del Regolamento della Comunità; d)mantengono i rapporti con i Responsabili regionali; e)mantengono i rapporti con le Comunità F.B. estere; f)concedono le autorizzazioni all'ammissione al Noviziato ed alla Titolarità F.B.; g)provvedono a dare informazione della vita della Comunità a tutti i membri attraverso gli organi di stampa delle Associazioni di appartenenza o in altra forma ritenuta opportuna; h)dirimono in ultima istanza le controversie non risolte in altri livelli comunitari.	**Art. 13 - Il Presidente e/o la Presidente** 1.Il Presidente e/o la Presidente: a.ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale della Comunità F.B. b.convoca e presiede il Consiglio Direttivo c.convoca l'Assemblea Nazionale d.stimola la Comunità F.B. secondo l'indirizzo del Consiglio Direttivo e.è responsabile dell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo f.nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile g.garantisce la corretta applicazione del Regolamento h.mantiene i rapporti con le Comunità F.B. estere, l'Hospitalité Notre Dame de Lourdes, il Santuario di Lourdes e il Santuario di Loreto i.mantiene i rapporti in ambito nazionale con le Associazioni Scout di cui all'art. 4 del presente Statuto, le Associazioni di Pellegrinaggio e altri Organismi del Terzo Settore j.provvede a dare informazione della vita della Comunità a tutti i membri attraverso gli organi di stampa o in altra forma ritenuta opportuna; k.dirime in ultima istanza le controversie non risolte in altri livelli comunitari. l.cura, nelle forme ritenute più opportune, la tenuta: i.del Libro Soci, in base alle evidenze prodotte nell'ambito delle operazioni di censimento previste dal Regolamento ii.del Libro delle Assemblee Nazionali
Art. 15 (comma 1) Prima delle votazioni, l'Assemblea Nazionale determina l'eventuale ricorso alla diarchia: in tal caso, le maggioranze sotto indicate si applicano disgiuntamente al Responsabile Nazionale e alla Responsabile Nazionale.	2.Prima delle votazioni per l'elezione del Presidente e/o della Presidente, l'Assemblea Regionale determina l'eventuale ricorso alla diarchia: in tal caso, le maggioranze sottoindicate si applicano disgiuntamente al Presidente e alla Presidente
Art. 15 (comma 2) I Responsabili Nazionali sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Nazionale tra i Titolari: a)in prima e seconda votazione: con i due terzi dei voti, comprese le schede bianche e nulle; b)in terza votazione e successive: con la maggioranza relativa dei voti.	3.Il Presidente e/o la Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Nazionale dei Soci: a.In prima e seconda votazione: con i due terzi dei voti, comprese le schede bianche e nulle b.In terza votazione e successive: con la maggioranza relativa dei voti
Art. 15 (comma 6) I Responsabili Nazionali restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo della durata di due anni; contestualmente all'incarico di Responsabili Nazionali, non possono ricoprire quello di Responsabili Regionali.	4.Il Presidente e/o la Presidente viene eletto con un mandato di quattro anni e può essere rieletto per un solo mandato consecutivo della durata di due anni.
	5.Il mandato di Presidente è incompatibile con il mandato di Responsabile Regionale e ogni altro incarico associativo
	6.In caso di impedimento, il Presidente e/o la Presidente può attribuire procura speciale ad altro Consigliere
Art. 20 In caso di dimissioni irrevocabili dei Responsabili Nazionali, queste vanno comunicate per iscritto a tutti i Responsabili Regionali. I Responsabili Nazionali dimissionari sono tenuti, entro sessanta giorni, a convocare l'Assemblea Nazionale per l'elezione dei nuovi Responsabili Nazionali.	7.Nel caso di dimissioni del Presidente e della Presidente, il Consigliere più anziano dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni da tenersi entro i successivi settantacinque giorni, curando, nel frattempo, l'ordinaria amministrazione

Nuovo articolo

Art. 14

L'Articolo 14 introduce il ruolo del Segretario

Regolamento attuale	Statuto proposto
	Art. 14 - Segretario 1.Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e cura la tenuta dei relativi libri e registri; invia le convocazioni per l'Assemblea Nazionale e ne redige i verbali; cura la tenuta dei libri e dei registri associativi 2.Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo e decade alla scadenza del proprio mandato quale membro del Consiglio Direttivo

Nuovo articolo

Art. 15

L'Articolo 15 introduce il ruolo del Tesoriere

Regolamento attuale	Statuto proposto
	Art. 15 - Tesoriere 1.Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile della Comunità F.B. redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari 2.Il Tesoriere provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo 3.Al Tesoriere spetta la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili 4.Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e decade alla scadenza del proprio mandato quale membro del Consiglio Direttivo

Nuovo articolo

Art. 16

L'Articolo 16 prevede la possibilità di introdurre l'Organo di Controllo, qualora si verifichino i requisiti previsti dalla Legge

Regolamento attuale	Statuto proposto
	Art. 16 - Organo di Controllo 1.L'Organo di controllo, anche monocratico, è istituito al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge e svolge le funzioni stabilite dalla legge 2.L'istituzione e la nomina dei componenti dell'organo di controllo sono di competenza del Consiglio Direttivo

Art. 17

L'Articolo 17 disciplina la redazione del Bilancio della Comunità; l'approvazione viene affidata all'Assemblea, come previsto dal CTS, anziché alla Pattuglia Nazionale con semplice presentazione ai Responsabili Regionali

Regolamento attuale	Statuto proposto
Art. 19 (prima e ultima parte) La Pattuglia Nazionale redige le scritture contabili per i movimenti di denaro, *stabilisce la quota annuale di censimento* e presenta ai Responsabili Regionali, entro il mese di aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'anno precedente.	**Art. 17 - Patrimonio ed esercizio finanziario** 1.Il patrimonio della Comunità F.B. è costituito da: a.beni mobili e immobili di proprietà della Comunità F.B. b.quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati c.contributi di enti pubblici, erogazioni e lasciti da parte privati o persone fisiche e giuridiche d.proventi eventualmente conseguiti dalla Comunità F.B. per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale e.ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni 2.La Comunità F.B. non persegue scopi di lucro; è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge 3.Eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse 4.Il bilancio di esercizio della Comunità F.B. è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione 5.Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea Nazionale entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno. 6.Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, la Comunità F.B., per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. 7.Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, la Comunità F.B. potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in comodato e/o in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le Organizzazioni di Volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente Statuto

Nuovo articolo

Art. 18

L'Articolo 18 afferma che la Comunità ha la proprietà dei nostri simboli e materiali

Regolamento attuale	Statuto proposto
	Art. 18 - Bandiera, marchio, distintivi, Carta di Comunità e Libri delle presenze 1.Tutti i distintivi, il marchio Foulard Bianchi, la Carta di Comunità depositata a Lourdes, la bandiera della Comunità e i libri delle presenze scout depositati a Lourdes e a Loreto, così come individuati nel Regolamento, sono di proprietà della Comunità F.B. e potranno essere utilizzati soltanto dalla stessa

Art. 19

L'Articolo 19 affida al Consiglio Direttivo la definizione della quota associativa annuale, anziché alla Pattuglia Nazionale

Regolamento attuale	Statuto proposto
Art. 19 (seconda parte) *La Pattuglia Nazionale redige le scritture contabili per i movimenti di denaro,* stabilisce la quota annuale di censimento *e presenta ai Responsabili Regionali, entro il mese di aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'anno precedente.*	**Art. 19 - Quota associativa** 1.La quota di censimento versata annualmente da ciascun socio per l'andamento dell'intera Comunità F.B. è fissata, anche in misura differenziata, dal Consiglio Direttivo 2.Il pagamento della quota costituisce diritto per ogni associato all'ottenimento delle prestazioni e dei servizi previsti dalla Comunità F.B. e comprende il premio relativo alla copertura assicurativa

Nuovo articolo

Art. 20

L'Articolo 20 prevede la copertura assicurativa

Regolamento attuale	Statuto proposto
	Art. 20 - Responsabilità ed assicurazione dei soci 1.Tutti i Soci sono assicurati per malattie e infortuni, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore

Nuovo articolo

Art. 21

L'Articolo 21 disciplina l'iter di scioglimento della Comunità e la devoluzione del patrimonio

Regolamento attuale	Statuto proposto
	Art. 21 - Scioglimento 2.Lo scioglimento della Comunità F.B. è deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto alle Associazioni Scout di cui all'art. 4 del presente Statuto o ad altre Organizzazioni di Volontariato con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati nella delibera di scioglimento, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge

Nuovo articolo

Art. 22

L'Articolo 22 disciplina le modalità di risoluzione dei conflitti interni e demanda alle leggi vigenti quanto non previsto dallo Statuto

Regolamento attuale	Statuto proposto
	Art. 22 - Norme finali 1.La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro 2.Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili

Nuovo Allegato

All. 1

L'Allegato 1 è costituito dalla Carta di Comunità

Regolamento attuale	Statuto proposto
	Allegato 1 Carta della Comunità Scout Italiana Foulard Bianchi Notre Dame de Lourdes

Proposta assembleare di Regolamento comparato con il Regolamento Nazionale attuale

Nuovo articolo

Art. 1

L'Articolo 1 precisa che si possono censire solo gli Scout che abbiano già pronunciato la Promessa e che siano regolarmente censiti in una delle Associazioni Scout previste dallo Statuto

Regolamento attuale	Regolamento proposto
	Titolo 1 – Articolazione e Organizzazione Associativa **Art. 1 - Soci** 1.Possono essere Soci della Comunità F.B. gli Scout regolarmente censiti in almeno una delle Associazioni Scout previste dallo Statuto che abbiano già pronunciato la Promessa Scout. 2.I Soci confermano annualmente la propria adesione alla Comunità F.B. attraverso il censimento e il pagamento della quota associativa, previo censimento annuale anche nella propria Associazione Scout di appartenenza.

Nuovo articolo

Art. 2

L'Articolo 2 precisa le modalità di censimento

Regolamento attuale	Regolamento proposto
	Art. 2 - Censimento 1.L'anno associativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. 2.Il rinnovo del censimento e il pagamento della quota associativa si effettua nei termini e con le modalità comunicate annualmente dal Consiglio Direttivo. 3.Il mancato rinnovo del censimento nei tempi fissati comporta la perdita della qualifica di Socio; i soci decaduti possono chiedere un nuovo censimento con le modalità previste per i nuovi soci. 4.Il censimento dei nuovi soci è possibile fino al termine dell'anno associativo; la domanda di ammissione deve essere presentata al Responsabile Regionale territorialmente competente della Comunità F.B. che verifica il regolare censimento del richiedente in una delle Associazioni previste nell'articolo 4 comma 1 dello Statuto e inoltra la richiesta al Consiglio Direttivo che provvede alla ratifica dopo aver verificato il possesso dei requisiti.

Art. 3

L'Articolo 3 identifica la figura dei Postulanti. A differenza della situazione attuale in cui i Postulanti non sono Soci, pur partecipando alle attività, in futuro potranno associarsi anche i Postulanti: avremo, pertanto, la possibile compresenza di Postulanti che si associano e di Postulanti che partecipano senza associarsi

Regolamento attuale	Regolamento proposto
Art. 4 - Postulanti Sono Postulanti coloro che: a)iniziano a partecipare alle attività comunitarie e si trovano nella fase iniziale di conoscenza; b)svolgono per la prima volta servizio a Lourdes con la Comunità F.B.	**Art. 3 - Postulanti** 1.Sono Postulanti coloro che: a)iniziano a partecipare alle attività comunitarie e si trovano nella fase iniziale di conoscenza b)svolgono per la prima volta servizio a Lourdes con la Comunità F.B.. 2.I Postulanti, qualora non siano Soci, vengono iscritti nel Registro dei Volontari non occasionali e viene attivata una copertura assicurativa integrativa per malattie e infortuni, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4

L'Articolo 4 identifica la figura dei Novizi: nulla cambia

Regolamento attuale	Regolamento proposto
Art. 5 - Novizi Possono diventare Novizi i maggiorenni che hanno: a)svolto servizio a Lourdes e frequentato la propria Comunità Regionale per almeno un anno; b)ottenuto l'autorizzazione dei Responsabili Nazionali, su proposta dei Responsabili Regionali. Ai Novizi vengono consegnati il foulard bianco senza trigramma e il distintivo della Comunità. Con l'ammissione al Noviziato diventano Foulard Bianchi e si impegnano a partecipare alle attività della Comunità Nazionale e della Comunità Regionale di appartenenza.	**Art. 4 - Novizi** 1.Possono diventare Novizi i Soci maggiorenni che hanno: a)svolto servizio a Lourdes e frequentato la propria Comunità Regionale per almeno un anno; b)ottenuto l'autorizzazione dei Presidenti, su proposta dei Responsabili Regionali; 2.Al Novizio vengono consegnati il foulard bianco senza trigramma e il distintivo della Comunità. 3.Con l'ammissione al Noviziato diventano Foulard Bianchi e si impegnano a partecipare alle attività della Comunità Regionale di appartenenza.

Art. 5

L'Articolo 5 identifica la figura dei Titolari: si precisa dove applicare il distintivo della Promessa nel caso in cui sull'uniforme non ci siano tasche (es. magliette)

Regolamento attuale	Regolamento proposto
Art 6. - Titolari Sono Titolari coloro che hanno: a)vissuto, svolgendo servizio a Lourdes, un periodo di Noviziato nella Comunità FB, di almeno 3 anni; possono quindi diventare Titolari nel 3° anno di servizio svolto a Lourdes a partire dalla data di inizio Noviziato; b)ottenuto l'autorizzazione dei Responsabili Nazionali su proposta dei Responsabili Regionali; c)frequentato un Momento Unitario di Formazione (M.U.F); d)pronunciato la promessa F.B. a Lourdes, alla presenza di un Titolare; e)firmato la Carta della Comunità Scout Italiana F.B. depositata a Lourdes. Il trigramma, in tela, viene consegnato al neo Titolare da un Titolare; esso va applicato sulla punta del Foulard Bianco e sulla tasca destra della camicia scout insieme agli altri distintivi previsti dalla associazione di appartenenza.	**Art. 5 - Titolari** 1.Possono diventare Titolari i Foulard Bianchi che hanno: a)vissuto, svolgendo servizio a Lourdes, un periodo di Noviziato nella Comunità F.B. di almeno 3 anni; possono, quindi, diventare Titolari nel 3° anno di servizio svolto a Lourdes a partire dalla data di inizio Noviziato; b)frequentato un Momento Unitario di Formazione (M.U.F); c)ottenuto l'autorizzazione dei Presidenti su proposta dei Responsabili Regionali; d)pronunciato la promessa F.B. a Lourdes, alla presenza di un Titolare; e)firmato la Carta della Comunità F.B. depositata a Lourdes. 2.Il trigramma, in tela, viene consegnato al neo-Titolare da un Titolare; esso va applicato sulla punta del Foulard Bianco e sulla tasca destra della camicia scout (o sul lato destro, ad altezza del cuore, di uniforme priva di tasche) insieme agli altri distintivi previsti dall'Associazione scout di appartenenza.

Art. 6

L'Articolo 6 disciplina le modalità di effettuazione delle Cerimonie: nulla cambia

Regolamento attuale	Regolamento proposto
Art 7. - Cerimonie Le cerimonie della consegna del Foulard Bianco e della pronuncia della Promessa F.B. si effettuano esclusivamente a Lourdes, alla presenza di almeno un Titolare che, controfirmata l'autorizzazione rilasciata dai Responsabili Nazionali, provvederà a restituirla ai Responsabili Regionali, i quali, dopo averla a loro volta controfirmata, la restituiranno ai Responsabili Nazionali nel più breve tempo possibile. Al termine della cerimonia il Titolare, che ha accolto la Promessa del neo-Titolare, la registrerà nell'Albo della Comunità depositato presso il Forum.	**Art. 6 - Cerimonie** 1.Le cerimonie della consegna del Foulard Bianco e della pronuncia della Promessa F.B. si effettuano esclusivamente a Lourdes alla presenza di almeno un Titolare che, controfirmata l'autorizzazione rilasciata dai Presidenti, provvederà a restituirla ai Responsabili Regionali i quali, dopo averla a loro volta controfirmata, la restituiranno ai Presidenti nel più breve tempo possibile. 2.Al termine della cerimonia, il Titolare che ha accolto la Promessa del neo-Titolare, la registrerà nell'Albo della Comunità depositato presso il Forum.

Art. 7

L'Articolo 7 specifica cosa si intende per Servizio a Lourdes: nulla cambia

Regolamento attuale	Regolamento proposto
Art 8. Per servizio a Lourdes si intende il periodo di tempo necessario richiesto: −dall'Hospitalité Notre Dame de Lourdes o dal Servizio Giovani; −dalle Organizzazioni di Pellegrinaggio; −dalle Associazioni Scout di cui all'art. 2 del Regolamento Nazionale per la realizzazione di Cantieri, Laboratori o altre esperienze educative e/o di servizio.	**Art. 7 - Servizio a Lourdes** 1.Per servizio a Lourdes si intende il periodo di tempo necessario richiesto: a)dall'Hospitalité Notre Dame de Lourdes o dal Servizio Giovani b)dalle Organizzazioni di Pellegrinaggio c)dalle Associazioni Scout di cui all'art. 4 dello Statuto per la realizzazione di Cantieri, Laboratori o altre esperienze educative e/o di servizio

Art. 8

L'Articolo 8 indica le modalità con cui comunicare e attestare la presenza a Lourdes: estende ai Postulanti la firma del registro (come già avviene nella realtà) e indica la condivisione delle presenze sul sito Internet della Comunità (strumento già in uso) al fine di condividere l'esperienza e porsi al servizio degli Scout non FB che si trovano a Lourdes nello stesso periodo

Regolamento attuale	Regolamento proposto
Art 9. Tutti i membri della Comunità, Novizi e Titolari, attestano la propria presenza a Lourdes firmando l'apposito registro della Comunità depositato presso il Forum. Essi, inoltre, sono invitati a contattare gli altri Titolari presenti a Lourdes per realizzare delle attività comunitarie. Per facilitare la realizzazione di questi incontri i Titolari e i Novizi devono comunicare preventivamente ai propri Responsabili Regionali il periodo di presenza a Lourdes.	**Art. 8 - Presenza a Lourdes** 1.I Foulard Bianchi e i Postulanti attestano la propria presenza a Lourdes firmando l'apposito registro della Comunità depositato presso il Forum. Essi, inoltre, sono invitati a contattare gli altri Titolari presenti a Lourdes per realizzare delle attività comunitarie. 2.Per facilitare la realizzazione di questi incontri, i Foulard Bianchi comunicano preventivamente ai propri Responsabili Regionali il periodo di presenza a Lourdes e lo inseriscono nell'apposito calendario pubblicato sul sito internet della Comunità F.B..

Art. 9

L'Articolo 9 disciplina alcuni aspetti delle Comunità Regionali: in particolare, le Pattuglie Regionali e alcuni compiti non statutari dei Responsabili Regionali

Regolamento attuale	Regolamento proposto
Art 11. (comma 2 parte seconda) *Le Comunità Regionali eleggono tra i Titolari della propria Regione una Responsabile e/o un Responsabile,* ai quali spetterà, unitamente all'Assistente Ecclesiastico Regionale, il compito di costituire la Pattuglia Regionale (alla quale parteciperanno possibilmente anche gli Incaricati Regionali ai Settori delle associazioni), che è garante dell'animazione della vita comunitaria della Regione. **Art. 12 (comma 2-5-6)** Motivano le domande di ammissione dei Novizi e della Promessa dei Titolari della loro Regione seguendo personalmente la loro formazione o indicando i Capi F.B. addetti a tale compito. Tutte le domande per l'ammissione nella Comunità e per la Promessa di F.B. devono essere presentate per loro tramite. È inoltre compito dei Responsabili Regionali compilare, all'inizio di ogni anno scout, un elenco nominativo di tutti gli iscritti alla propria Comunità Regionale e trasmetterlo direttamente alla Pattuglia Nazionale F.B. **Art. 13 (comma 7)** È cura della Pattuglia Regionale relazionare quanto discusso in sede assembleare a tutti i membri effettivi della Comunità Regionale.	**Art. 9 - Comunità Regionali** 1.L'animazione della vita comunitaria regionale è garantita dai Responsabili Regionali, unitamente all'Assistente Ecclesiastico Regionale; a supporto dei propri compiti, possono costituire una Pattuglia Regionale di cui fanno parte: a)gli Incaricati Regionali ai Settori individuati dalle Associazioni di cui all'art. 4 dello Statuto b)i Foulard Bianchi individuati e nominati dai Responsabili Regionali 2.Oltre a quanto previsto dallo Statuto, i Responsabili Regionali: a)curano personalmente la formazione dei Postulanti e dei Novizi o indicano i Foulard Bianchi Titolari delegati a tale compito b)inoltrano ai Presidenti, motivandole, le domande di ammissione al Noviziato e alla Titolarità dei Foulard Bianchi della propria Comunità Regionale c)curano, nelle forme ritenute più opportune, la tenuta del libro delle Assemblee Regionali

Art. 10

L'Articolo 10 riprende alcuni tratti specifici propri della Comunità: la Pattuglia Nazionale, la caratteristica formativa dell'Assemblea, il Pellegrinaggio biennale

Regolamento attuale	Regolamento proposto
Art. 14 (comma 2 parte prima) L'Assemblea Nazionale è occasione di confronto e bilancio della vita comunitaria e strumento di crescita spirituale dei singoli F.B. *Essa è, inoltre, l'organo legislativo della Comunità.* **Art. 14 (comma 4)** Ogni due anni la comunità si incontra in un pellegrinaggio di servizio e di verifica. In tale occasione, se necessario, si procede alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei Responsabili Nazionali scaduti. **Art. 15 (comma 3-5)** L'animazione della Comunità Nazionale è affidata ai Responsabili Nazionali ed alla Pattuglia nazionale. I Responsabili nazionali così eletti scelgono i membri componenti la Pattuglia nazionale, con almeno un Segretario e, possibilmente, anche gli Incaricati Nazionali ai Settori delle associazioni ed eventuali altri Incaricati. **Art. 17** La Pattuglia Nazionale si incontra almeno una volta l'anno con tutti i Responsabili Regionali per la verifica degli orientamenti e delle attività della Comunità.	**Art. 10 - Comunità Nazionale** 1.I Foulard Bianchi trovano nell'Assemblea Nazionale una occasione di confronto e bilancio della vita comunitaria e uno strumento di crescita spirituale dei singoli. 2.Ogni due anni la Comunità si incontra in un Pellegrinaggio di servizio e di verifica. 3.L'animazione della vita comunitaria nazionale è garantita dai Presidenti, unitamente all'Assistente Ecclesiastico Nazionale che, a supporto dei propri compiti, possono costituire una Pattuglia Nazionale di cui fanno parte: a)gli Incaricati Nazionali ai Settori individuati dalle Associazioni di cui all'art. 4 dello Statuto b)i Foulard Bianchi Titolari individuati e nominati dai Presidenti

Art. 11

L'Articolo 11 riprende i criteri di cessazione dell'appartenenza alla Comunità: nulla cambia

Regolamento attuale	Regolamento proposto
Art 10. Il Titolare che manca dal servizio a Lourdes per tre anni consecutivi, senza darne valida motivazione ai propri Responsabili Regionali, è considerato dimissionario dalla Comunità Scout Italiana F.B., pur rimanendo impegnato dalla promessa fatta a Lourdes. È da considerarsi dimissionario anche il Titolare o Novizio che non rinnova il censimento nell'Associazione di appartenenza e non è in regola col pagamento della quota di iscrizione alla comunità per l'anno in corso o che si astenga dalle attività comunitarie senza darne valida motivazione ai propri Responsabili Regionali.	**Art. 11 - Dimissioni dei Soci** 1.Sono considerati dimissionari i Soci che non rinnovano il censimento nell'Associazione Scout di appartenenza e/o non rinnovano il censimento nella Comunità F.B. e/o non sono in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione alla Comunità F.B.. 2.Si considerano dimissionari anche: a)i Foulard Bianchi Titolari che mancano dal servizio a Lourdes per tre anni consecutivi, senza darne valida motivazione ai propri Responsabili Regionali, pur rimanendo impegnati nella Promessa fatta a Lourdes b)i Foulard Bianchi che si astengono dalle attività comunitarie senza darne valida motivazione ai propri Responsabili Regionali

Art. 12

L'Articolo 12 disciplina le modifiche della Carta di Comunità e del Regolamento che sono di competenza dell'Assemblea Nazionale e che vengono deliberate con i criteri già previsti dallo Statuto. Diventano di competenza dell'Assemblea anche gli Allegati al Regolamento, precedentemente di competenza della Pattuglia Nazionale e dei Responsabili Regionali

Regolamento attuale	Regolamento proposto
Art. 18 Le modifiche alla Carta e/o al Regolamento della Comunità, proposte dalla Pattuglia nazionale, dalle Pattuglie regionali e/o dalle Assemblee Regionali, devono essere presentate ai Responsabili Nazionali. Questi ultimi le porteranno a conoscenza di tutti i Titolari e Novizi almeno due mesi prima della data stabilita per l'Assemblea Nazionale, stimolandone la riflessione a livello nazionale. **Art. 21** La stesura e la modifica degli allegati è compito della Pattuglia nazionale e dei Responsabili Regionali.	**Art. 12 – Modifica della Carta di Comunità e del Regolamento** 1.L'Assemblea Nazionale delibera le modifiche alla Carta di Comunità e al Regolamento.

Nuovo articolo

Art. 13

L'Articolo 13 deve essere letto in collegamento con l'art. 11 dello Statuto. Disciplina le modalità di elezione del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea Nazionale per garantire la presenza dei Responsabili Regionali eletti dalle rispettive Assemblee Regionali

Regolamento attuale	Regolamento proposto
	Titolo 2: Assemblea Nazionale **Art. 13 – Elezione del Consiglio Direttivo** 1.L'Assemblea Nazionale determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo 2.Per assicurare una omogenea rappresentanza territoriale, l'Assemblea Nazionale affida il mandato di membro del Consiglio Direttivo ai Responsabili Regionali eletti da ciascuna Assemblea Regionale 3.In occasione della prima Assemblea successiva all'elezione dei nuovi Responsabili Regionali, l'Assemblea Nazionale provvede a revocare il mandato ai Responsabili Regionali uscenti e ad affidarlo ai Responsabili Regionali subentranti 4.L'Assemblea Nazionale può eleggere ulteriori membri del Consiglio Direttivo, in aggiunta ai Responsabili Regionali in carica 5.I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti con un mandato massimo di quattro anni e possono essere rieletti per un solo mandato consecutivo della durata di due anni.

Art. 14

L'Articolo 14 deve essere letto in collegamento all'art. 13 dello Statuto. Circoscrive l'elezione dei Presidenti ai Titolari e disciplina alcune modalità operative

Regolamento attuale	Regolamento proposto
	Art. 14 – Elezione dei Presidenti 1.L'Assemblea Nazionale elegge a scrutinio segreto i Presidenti tra i Foulard Bianchi Titolari. 2.Nel caso in cui sia presente un solo candidato, l'elezione può essere fatta per voto palese. 3.I Presidenti assumono la denominazione di Responsabili Nazionali.
Art. 15 (comma 4) La candidatura a Responsabile Nazionale deve pervenire almeno 15 giorni prima ai Responsabili Nazionali in carica o alla Pattuglia.	4.Le candidature devono pervenire almeno 15 giorni prima ai Presidenti in carica o al Consiglio Direttivo.

Nuovo articolo

Art. 15

L'Articolo 15 deve essere letto in collegamento con l'art. 12 dello Statuto. Disciplina le votazioni del Consiglio Direttivo per evitare che le Regioni con diarchia abbiano maggior peso rispetto a quelle senza diarchia.

Regolamento attuale	Regolamento proposto
	Titolo 3: Consiglio Direttivo **Art. 15 – Votazioni nel Consiglio Direttivo** 1.Per assicurare una omogenea rappresentanza territoriale, all'interno del Consiglio Direttivo ogni livello regionale ha diritto ad un solo voto; nel caso in cui un siano stati eletti al ruolo una donna e un uomo dal medesimo livello regionale ai sensi della Diarchia di cui all'art. 6 dello Statuto, i Responsabili Regionali di detto livello regionale esprimono congiuntamente il proprio voto in seno al Consiglio Direttivo e, in caso di disaccordo, il voto viene considerato di astensione. 2.I Consiglieri non possono delegare altri Soci o altri Consiglieri per le votazioni 3.Nel caso di votazioni con esito paritario, prevale il voto dei Presidenti

Allegati

Gli allegati restano invariati

Regolamento attuale	Regolamento proposto
Allegato 1: Percorso di adesione e ammissione alla Titolarità Foulard Bianchi	**Allegato 1**: Percorso di adesione e ammissione alla Titolarità Foulard Bianchi
Allegato 2: Momento Unitario di Formazione	**Allegato 2**: Momento Unitario di Formazione
Allegato 3: Distintivi della Comunità Foulard Bianchi	**Allegato 3**: Distintivi della Comunità Foulard Bianchi